

(deliberato dall'Assemblea dei Soci il 30.04.2016)

L'Associazione "Il trust in Italia"

CONSIDERATO

che i trustee professionali operanti in Italia sono per lo più soci dell'Associazione;  
che molti fra essi hanno richiesto all'Associazione di rendersi promotrice di una specifica struttura ad essi dedicata;  
che l'art. 3.a.2 dello statuto sociale già prevede l'attività di "elaborazione di regole di condotta per i trustee del trust interni";  
che l'Associazione ha da tempo deliberato un proprio "Codice di comportamento", espressamente applicabile alle attività di trustee o di guardiano (artt. 11 e 12);

RITENUTO

che sia opportuno aderire alle su menzionate sollecitazioni dei propri soci;

ha DELIBERATO il seguente

## **REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUSTEE E DEI GUARDIANI PROFESSIONALI.**

### **1. Iscrizione nel Registro.**

- a. Il Consiglio direttivo iscrive nel "Registro dei trustee e dei guardiani professionali" (d'ora innanzi: "il Registro") i soci dell'Associazione
  - i. che svolgono l'attività di trustee o di guardiano o entrambe,
  - ii. che richiedano l'iscrizione
  - iii. e che soddisfino i requisiti di cui all'articolo che segue.
- b. Il Consiglio direttivo vigila sulla tenuta e il Presidente ne attua le deliberazioni.
- c. La sopravvenuta mancanza dei requisiti comporta la cancellazione dal Registro a meno che il Presidente, su conforme parere del Consiglio direttivo e del Comitato di gestione di cui appresso, ritenga di consentire un periodo di moratoria.
- d. Qualsiasi decisione del Presidente o del Consiglio è ricorribile dinanzi al Collegio dei Probiviri.
- e. L'iscrizione nel Registro comporta il pagamento di una quota sociale annuale aggiuntiva, pari al 25% della quota ordinaria.

### **2. Requisiti per l'iscrizione.**

- a. Può essere iscritto nel Registro chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità determinati dal Consiglio direttivo sostanzialmente in linea con quanto richiesto agli esponenti aziendali degli intermediari finanziari; e inoltre
  - i. sia trustee o guardiano di almeno tre trust;
  - ii. abbia stipulato una polizza assicurativa contro i rischi che preveda il massimale e le altre condizioni periodicamente determinate dal Comitato di gestione o sia altrimenti protetto fornendo le medesime garanzie;
  - iii. alternativamente:
    - abbia frequentato, superando il relativo esame finale, un corso di formazione con non meno di 100 ore d'aula, ritenuto congruo dal Consiglio direttivo;
    - ovvero sia iscritto nel Registro dei Professionisti Accreditati;
    - ovvero, in sede di prima formazione del Registro, dimostri di avere svolto la professione da almeno cinque anni e mediamente per almeno cinque trust l'anno; nel caso di persone giuridiche questo requisito è riferito a un dipendente responsabile della funzione trust o a un dirigente o a un

- amministratore;
- iv. abbia svolto l'attività di trustee o di guardiano per almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque anni anche quale dipendente responsabile della funzione trust o quale dirigente o amministratore.
- b. Qualora il richiedente sia una persona giuridica deve possedere i seguenti ulteriori requisiti:
    - i. abbia la sede legale nell'Unione Europea e la sede amministrativa, principale o secondaria con rappresentante residente, in Italia;
    - ii. l'oggetto sociale preveda lo svolgimento dell'ufficio di trustee o di guardiano o di entrambi;
    - iii. non sia partecipato da altre società, a meno che renda noti i soci di queste ultime e, se si tratta di società fiduciarie, i rispettivi fiducianti.
  - c. Qualora il richiedente sia una persona fisica deve inoltre essere residente e domiciliato in Italia.

### **3. Contenuto e tenuta del Registro.**

- a. Il Registro riporta, per ciascun iscritto, la denominazione, gli indirizzi postali e i numeri di telefono e di telefax, la denominazione del sito web e, se persona giuridica, i nomi dei legali rappresentanti.
- b. Il Comitato di gestione può disporre che siano resi noti marchi di commercio, stemmi o altri dati.
- c. Il Registro è reso noto mediante la sua pubblicazione in apposita area del sito dell'Associazione.

### **4. Assemblea. Comitato di gestione. Attività degli iscritti al Registro.**

- a. Gli iscritti al Registro eleggono ogni tre anni un Comitato di gestione composto, secondo quanto gli iscritti delibereranno di volta in volta, da 3 a 5 membri.
- b. Il Comitato elegge il Presidente fra i propri componenti. Né il Presidente né i componenti hanno diritto a compensi o a rimborsi.
- c. Il Comitato può organizzare attività per gli iscritti al Registro purché esse siano economicamente autosufficienti; i relativi costi e ricavi formano parte dei costi e ricavi dell'Associazione, ma l'eccedenza dei secondi rispetto ai primi è tenuta dall'Associazione a disposizione del Comitato di gestione.
- d. Il Comitato di gestione si avvale del sito dell'Associazione per le comunicazioni agli iscritti in apposita area. Nell'ambito degli indirizzi generali dell'Associazione può svolgere le attività che ritiene per la tutela degli interessi dei trustee professionali e proporre altre al Consiglio direttivo.
- e. Il Presidente del Comitato di gestione è convocato alle sedute del Consiglio direttivo dell'Associazione, anche se tenute per posta elettronica, ogni volta che venga trattato un tema interessante i trustee professionali e comunque un qualsiasi tema oggetto di questo regolamento. Il Presidente del Comitato ha diritto di parola e di voto.

### **5. Aggiornamento continuo; decadenza dall'iscrizione**

- a. Gli iscritti si scambiano liberamente esperienze professionali, valorizzando le proprie competenze e mirando alla crescita della professione.
- b. Un iscritto al Registro decade qualora in un anno solare non consegua i punti di aggiornamento permanente previsti dall'Associazione per gli iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati e gli eventuali punti aggiuntivi previsti dal Comitato di Gestione. Si applicano le regole di cui all'art. 1, commi c. e d.

### **6. Codice di condotta.**

- a. Gli iscritti al Registro si riconoscono nel Codice di condotta dell'Associazione.
- b. Il Comitato di gestione può proporre l'adozione di uno specifico codice di condotta in sostituzione del o in aggiunta al Codice di condotta dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti al Registro e, qualora da essa approvato, dell'assemblea dell'Associazione.
- c. Il Comitato di gestione può assumere iniziative relative all'applicazione e al rispetto del Codice di condotta sia in via generale sia con riferimento a casi specifici; in quest'ultimo caso, comunica le proprie conclusioni e proposte al Presidente

dell'Associazione per l'irrogazione di sanzioni.

- d. La vigilanza sulla condotta degli iscritti spetta al Presidente, al quale qualsiasi interessato può indirizzare segnalazioni e osservazioni.

#### **7. Manifestazione verso l'esterno.**

- a. Gli iscritti al Registro manifestano nella propria carta intestata, biglietti di visita, materiale promozionale e ogni forma di comunicazione la propria iscrizione al Registro, del quale riproducono lo stemma secondo le regole che saranno periodicamente dettate dal Comitato di gestione.

#### **8. Norma transitoria.**

- a. Il periodo transitorio iniziale dura fino al 31 marzo 2017<sup>1</sup>.
- b. Nel corso di questo periodo il Consiglio direttivo
  - i. procede alla formazione del Registro sulla base delle domande ricevute
  - ii. esercita le funzioni del Comitato di gestione.

---

<sup>1</sup> Così modificato l'originario termine del 31 dicembre 2016 (deliberazione del Consiglio direttivo del 20/12/16).